

La Cassazione si è espressa sulla valenza dei mezzi di prova nel processo tributario

# Mezzi probatori, uso limitato

## L'autocertificazione non è valida per determinati fatti

DI SERGIO TROVATO

**U**so limitato dei mezzi di prova nel processo tributario. L'autocertificazione, infatti, è un documento che non può essere prodotto per provare determinati fatti. Il suo potere certificativo e probatorio assume valenza in alcune procedure amministrative, ma è privo di efficacia in sede giurisdizionale. L'ammissione dell'autocertificazione trova un ostacolo nel divieto di giuramento e di prova testimoniale. Non si può eludere questo divieto con un atto che viene formato fuori dal processo. Lo ha affermato la Corte di cassazione, con l'ordinanza 20952 del 6 agosto 2019.

Per la Cassazione, il giudice d'appello ha fatto buon governo dei principi processuali, non attribuendo alcuna valenza probatoria all'autocertificazione e «riconoscendole tutt'al più mero valore indiziario privo dei requisiti di gravità e precisione idonei

a suffragare l'opposizione dei contribuenti». La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, per i giudici di legittimità, «ha attitudine certificativa e probatoria esclusivamente in alcune procedure amministrative, essendo viceversa priva di efficacia in sede giurisdizionale». Nel contenzioso tributario, la valenza probatoria dell'autocertificazione «trova ostacolo invalicabile nella previsione del dlgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 4». Il suo deposito in giudizio finirebbe per eludere il divieto di giuramento e prova testimoniale. Qualora fosse ammessa l'autocertificazione, secondo la Cassazione, si darebbe ingresso a un mezzo di prova, «non solo equipollente a quello vietato, ma anche costituito al di fuori del processo». In effetti il citato articolo 7, a differenza di altri processi (civile, penale), non ammette come mezzi di prova il giuramento e la prova testimoniale. Non essendo possibile fare ricorso alla prova per testi,



La Corte di cassazione

è evidente che non è consentito neppure introdurre surrrettiziamente dichiarazioni e testimonianze, provenienti dalla parte interessata o da terzi, finalizzate ad aggirare il divieto. Autocertificazioni e dichiarazioni di terzi possono essere liberamente valutate dal giudice. Va ricordato che nel processo tributario i documenti possono essere pre-

sentati fino a 20 giorni liberi prima dell'udienza, sia in primo grado che in appello, nonostante in quest'ultimo giudizio viga il divieto di nuove prove. E in un processo essenzialmente documentale, spesso il documento si traduce in una prova. In appello, invece, possono essere presentati nuovi documenti, anche se il ricorrente non li

ha prodotti nel giudizio di primo grado. In questo senso si è espressa la Cassazione con l'ordinanza 31287/2018, la quale ha precisato che in materia di produzione documentale in appello, nel rapporto fra norma processuale civile ordinaria e norma processuale tributaria, prevale quest'ultima.

Dunque, non trova applicazione l'articolo 345 del codice di procedura civile, che impedisce la produzione di documenti nuovi in appello. Ne consegue che, nell'appello tributario non sono ammesse nuove domande e nuove prove, ma possono essere presentati nuovi documenti, anche se gli stessi erano nella disponibilità del ricorrente già in primo grado.

© Riproduzione riservata



### CASA NEL MEZZOGIORNO

## No aliquota al 7% per la pensione erogata dall'Inps

DI GIULIA PROVINO

Niente regime di favore per chi trasferisce la residenza nel Mezzogiorno se la pensione è erogata dall'Inps. Per poter fruire del regime agevolativo è necessario che i redditi da pensione siano erogati da soggetti esteri. Lo ha chiarito l'agenzia delle entrate con la risposta 353, di ieri. La legge di bilancio 2019 ha previsto un nuovo regime di imposizione sostitutiva dell'Irpef per le persone fisiche titolari di redditi di pensione di fonte estera, inserendo l'articolo 24-ter nel Tuir che prevede, per le persone fisiche titolari di redditi di pensione di fonte estera che trasferiscono in Italia la propria residenza nel Mezzogiorno, la possibilità di optare per l'assoggettamento dei redditi di qualunque categoria, prodotti all'estero, a un'imposta sostitutiva, calcolata in via forfettaria, con aliquota del 7% per ciascuno dei periodi di imposta di validità dell'opzione. La ratio è di favorire gli investimenti, i consumi e il radicamento nei comuni del Mezzogiorno con determinate caratteristiche demografiche, da parte di soggetti non residenti che percepiscono redditi da pensione, sempreché vengano erogati da soggetti esteri. Pertanto, la circostanza che il reddito percepito venga erogato dall'Inps, soggetto residente in Italia, esclude che l'istante possa usufruire del regime di favore di cui all'art. 24-ter del Tuir, nell'ipotesi in cui decida di trasferire la propria residenza fiscale in Italia dopo aver maturato il periodo minimo cinque periodi d'imposta di residenza estera (cinque periodi d'imposta) richiesto dalla norma agevolativa.

© Riproduzione riservata

### DETRAZIONE

## La parentela non assicura il diritto al sismabonus

DI GIULIA PROVINO

I legami di sangue tra le parti non rileva ai fini del sismabonus. Il collegamento con il rapporto che ha dato origine alla detrazione, necessario per la cedibilità del credito, non può consistere dal solo rapporto di parentela tra chi ha sostenuto la spesa e il cessionario. Lo ha chiarito l'Agenzia delle entrate n. 354 pubblicata ieri, sull'acquisizione dell'unità immobiliare da un'impresa di costruzione tramite un contratto di permuta e la cessione del sismabonus. È possibile fruire del sismabonus anche nell'ipotesi di acquisizione dell'unità immobiliare da un'impresa di costruzione tramite un contratto di permuta. Secondo l'Agenzia, infatti, l'istante e gli altri comproprietari possono fruire, anche nell'ipotesi di permuta, della detrazione ex articolo 16, comma 1-septies, del d.l. n. 63/2013, nella misura del 75% o dell'85% (a seconda che dagli interventi realizzati dall'impresa sull'immobile derivi la diminuzione di una o due classi di rischio sismico) del prezzo delle unità immobiliari (che verranno ad esistenza) risultante dal contratto di permuta. Tuttavia, la cessione del credito è possibile tra soggetti privati purché collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione, elemento che non è ravvisabile nel mero rapporto di parentela tra chi ha sostenuto la spesa e il cessionario. I crediti potranno, invece, essere ceduti alle imprese che hanno effettuato gli interventi, con la facoltà di successiva cessione.

© Riproduzione riservata

### PROFESSIONISTA

## Insegnante tassato in Germania

DI GIULIA PROVINO

L'insegnante residente in Germania che lavora in Italia come libero professionista vede i suoi redditi tassati in Germania. È la risposta 352 di ieri in tema di trattamento fiscale di redditi di lavoro autonomo in relazione con quanto sancito dalla Convenzione tra Italia e Germania per evitare le doppie imposizioni sul reddito. La convenzione sancisce una potestà impositiva esclusiva dello Stato di residenza, sempreché il professionista non disponga abitualmente nell'altro Stato contraente di una base fissa per l'esercizio delle sue attività. Pertanto, in relazione al caso di specie, i redditi che la contribuente ritrae dall'esercizio della sua attività di insegnamento, derivante dal conferimento di un incarico di lavoro autonomo, non sono soggetti a tassazione in Italia, in quanto l'istante sia un soggetto fiscalmente non residente in Italia ed esercita la professione senza disporre in Italia di alcuna base fissa per l'esercizio delle sue attività.

© Riproduzione riservata

### SPAGNA

## Rimborso dipendente privato

DI GIULIA PROVINO

Possibile presentare richiesta di rimborso dell'imposte a titolo di addizionali regionali e comunali degli enti locali per il soggetto residente in Spagna. È la risposta 341 dell'Agenzia delle entrate. Il soggetto residente in Spagna titolare di una pensione da ex dipendente in Italia può ottenere il rimborso sia con riferimento all'Irpef (per il periodo di imposta 2018), sia con riferimento alle addizionali regionali e comunali trattenute dall'Inps nel 2019, ma riferite all'anno di imposta 2018. La richiesta di rimborso è da presentare entro 48 mesi dalla data di applicazione della ritenuta fiscale di cui si chiede la restituzione, deve contenere l'attestazione di residenza ai fini fiscali nel Paese estero, e la documentazione necessaria a dimostrare il possesso dei requisiti prescritti dalla Convenzione tra Italia e Spagna contro le doppie imposizioni. L'istante deve essere fiscalmente non residente in Italia e le somme devono riguardare redditi da ex lavoratore dipendente privato.

© Riproduzione riservata